

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 febbraio 2026, n. V00001

Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.

Oggetto: Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016**

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 53;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;
- la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 (Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle agenzie regionali);

VISTA la Legge Regionale 25 marzo 2024, n. 4 recante: "Variazioni al bilancio di previsione finanziario della regione lazio 2024-2026. Disposizioni varie" e, in particolare, l'articolo 10, il quale nel modificare la disciplina del trattamento economico dei dirigenti apicali, al comma 3 prevede che: "In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 39, comma 1, della l.r. 16/2005, come modificato dalla presente legge, resta confermato il trattamento economico definito per la Giunta regionale dalla determinazione dirigenziale del 12 settembre 2008, n. A2953, rettificata dalla determinazione dirigenziale del 15 maggio 2009, n. A1959, come adeguato per effetto dei successivi rinnovi dei contratti collettivi di lavoro (...)"

VISTA la Legge Regionale 10 dicembre 2024, n. 20 recante: "Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie" e, in particolare, l'articolo 69, il quale interpreta autenticamente il citato art. 10, comma 3, della L.R.

n.4/2024, stabilendo che: “la locuzione: *“resta confermato il trattamento economico”* si interpreta nel senso che il medesimo trattamento ricomprende anche la componente costituita dalla retribuzione di risultato e che la stessa rimane confermata nella misura derivante dall’applicazione dell’articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al limite al trattamento economico dei dipendenti regionali, vigente alla data di entrata in vigore della medesima L.R. n.4/2024.”;

VISTA la Determinazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) 21 novembre 2025, n. F00017 concernente: *“Approvazione del documento “Manuale sul pantouflage - art. 53, comma 16 ter, D. Lgs n. 165/2001”, con la quale si dispone di “inserire in tutti i contratti relativi agli incarichi dirigenziali la clausola che prevede l’impegno del dirigente al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e pertanto, ove negli ultimi tre anni di servizio eserciti poteri autoritativi o negoziali, è fatto divieto allo stesso, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato ed autonomo presso soggetti privati destinatari dell’attività svolta attraverso i suddetti poteri”;*

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 (*Legge di contabilità regionale*);

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 (*Regolamento regionale di contabilità*), che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2025, n. 20 (*Legge di stabilità regionale 2026*);

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2025, n. 21 (*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028*);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 (*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese*);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 (*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa*);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 (*Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11*);

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016, n. T00178, avente ad oggetto: *“Dichiarazione dello stato di calamità naturale ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016.”*;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante: *“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, avente a oggetto: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 30, in cui si disciplina la forma associativa delle convenzioni tra enti locali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio 2 novembre 2016, n. 649, con cui è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio (in qualità di Ente responsabile della gestione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione), la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della citata convenzione (*Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione*), che demanda alla Regione di provvedere all'articolazione dell'Ufficio speciale, individuando le unità organizzative, nonché di provvedere, per quanto non disciplinato dalla convenzione, all'organizzazione e funzionamento del predetto Ufficio speciale per la ricostruzione secondo le disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento della Regione Lazio;

VISTO l'art. 3 del citato decreto n. 189/2016, dettante disposizioni in merito agli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”* e, in particolare, il comma 1 bis, in cui si prevede che gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'art. 19, commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165;

VISTO l'art. 1, comma 570, della Legge 29 dicembre 2025, n. 199, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, il seguente comma: *“4-decies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2026”*;

PRESO ATTO che:

- sulla base della citata Convenzione, all'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 si applicano le disposizioni in materia vigenti nell'ordinamento della Regione Lazio;
- la procedura per il conferimento degli incarichi di Direttore di Direzione regionale è disciplinata dal predetto regolamento regionale n.1/2002 ed in particolare dall'allegato "H";

VISTA la nota prot. n. 569204 del 27 maggio 2025, con la quale il Presidente ha chiesto di avviare le procedure volte al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, trasmettendo, ai sensi dell'allegato "H" del citato regolamento, il relativo schema "A";

ATTESO che, con nota prot. n. 574806 del 29 maggio 2025, è stato pubblicato sull'Intranet regionale l'avviso rivolto ai dirigenti del Ruolo della Giunta regionale per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

PRESO ATTO che alla data del 6 giugno 2025, termine ultimo per la presentazione delle candidature di cui al suddetto avviso, per la ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio, sono pervenute otto istanze, da parte di soggetti iscritti al ruolo dirigenziale della Giunta;

ATTESO che, come previsto dall'allegato "H" al citato Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, con Decreto del Presidente n. T00122 del 4 agosto 2025, è stata nominata la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio;

PRESO ATTO che:

- la suddetta Commissione si è riunita nei giorni 11, 12 e 19 settembre 2025 al fine di valutare le istanze presentate dai dirigenti regionali per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale in parola;
- la Commissione, sulla base della valutazione delle candidature presentate, non ha individuato alcun candidato idoneo per il conferimento dell'incarico in parola;
- con nota prot. n. 1017625 del 15 ottobre 2025, la Commissione ha trasmesso al Responsabile del ruolo le risultanze dei lavori della Commissione medesima;
- con nota prot. n. 1052125 del 24 ottobre 2025, il Responsabile del Ruolo ha trasmesso, tramite il Segretario della Giunta regionale, gli esiti della valutazione della Commissione alla Giunta per le valutazioni di competenza;

DATO ATTO, altresì, che con nota prot. n. 1124354 del 13 novembre 2025, come rettificata con nota prot. n. 1148592 del 20 novembre 2025, il Presidente della Regione Lazio ha chiesto di attivare, tempestivamente, le procedure per l'individuazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio, mediante avviso esterno rivolto ai dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 7, della Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G15316 del 17 novembre 2025, pubblicato sul BUR n. 95 del 18 novembre 2025, recante "Ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio. Pubblicazione avviso informativo" con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'Avviso informativo per la ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTO l'avviso informativo per la ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio a soggetto esterno all'amministrazione regionale, pubblicato sul BUR n. 95 del 18 novembre 2025 e sul sito istituzionale della Regione Lazio;

DATO ATTO che con Atto di Organizzazione 20 novembre 2025, n. G15589, pubblicato sul BUR n. 96, supplemento n. 1, del 20 novembre 2025 e sul sito web istituzionale, si è provveduto alla rettifica del predetto avviso informativo per la ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio a soggetto esterno all'amministrazione regionale con la conseguente riapertura dei termini;

PRESO ATTO che alla data del 1° dicembre 2025, termine ultimo della presentazione delle candidature di cui al suddetto avviso per la ricerca di professionalità per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio a soggetto esterno all'amministrazione regionale, sono pervenute ventitré istanze da parte di soggetti esterni;

ATTESO che la suddetta Commissione nominata con il citato Decreto del Presidente n. T00122/2025 si è riunita in data 17 dicembre 2025 e 7 gennaio 2026 al fine di valutare le istanze presentate dai soggetti esterni per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio;

VISTA la nota prot. n. 109744 del 3 febbraio 2026, con cui la Commissione ha trasmesso al Responsabile del ruolo le risultanze dei lavori della Commissione medesima;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 111621 del 3 febbraio 2026, il Responsabile del Ruolo ha trasmesso, tramite il Segretario della Giunta regionale, gli esiti della valutazione della Commissione alla Giunta per le valutazioni di competenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2026, n. 39 relativa alla individuazione del dott. Giancarlo CIPRIANO per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

ATTESO CHE, come precisato nella citata Deliberazione 39/2026:

- alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto, con il quale saranno fissati la durata, corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, gli emolumenti, il cui ammontare complessivo non può superare il limite massimo previsto delle leggi regionali n. 4/2024, articolo 10 e n. 20/2024 articolo 69, nonché approvato il contratto di lavoro;

- il suddetto incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro accessivo al conferimento dell'incarico e che la relativa spesa trova copertura nelle risorse stanziare nel capitolo del bilancio regionale S11425 dell'esercizio finanziario 2026;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*), come modificata dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 e, in particolare l'articolo 1, comma 4 bis, il quale prevede che: *"Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario."*;

DATO ATTO che il dott. Giancarlo CIPRIANO, rispetto all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 4 bis, della L. 20/1994, come modificata dalla L. 1/2026, ha trasmesso la documentazione relativa alla polizza assicurativa per responsabilità civile professionale del pubblico dipendente per la colpa grave, in corso di vigenza, a riprova della titolarità dello stesso;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, rilasciate dal dott. Giancarlo Cipriano, ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche di assenza di cause ostative di cui alla normativa vigente e che con note prot. nn. 148300, 148331, 148313 e 148306 del 12 febbraio 2026 sono state inviate all'Ufficio del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, all'INPS e alla Corte dei Conti le prescritte richieste di verifica delle dichiarazioni sostitutive del dott. Giancarlo Cipriano, riscontrate con note prot. nn. 155015, 155341 del 13/2/2026 e n. 164458 del 16/2/2026;

VISTE:

- la visura camerale del Registro delle imprese, tramite il sistema Telemaco;
- la visura dell'elenco storico dei Parlamentari della Repubblica tramite il sito del Senato della Repubblica;
- la visura dell'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali, tramite il sito del Ministero dell'Interno;

ATTESO che l'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;

VISTO lo schema di contratto per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, allegato al presente provvedimento, che forma parte integrante e sostanziale;

VISTO, altresì, lo schema di addendum al contratto di lavoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 474, comma 3, del citato r.r.1/2002, vengono conferiti al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, in qualità di soggetto designato, ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies d.lgs. 196/2003;

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto:

- di conferire al dott. Giancarlo CIPRIANO l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- di stabilire il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante al dott. Giancarlo CIPRIANO, per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, in euro 160.188,60 oltre la retribuzione di risultato, il cui ammontare complessivo non può superare il limite massimo previsto dalle menzionate leggi regionali n. 4/2024, articolo 10, e n. 20/2024, articolo 69, come indicato nel contratto a tempo pieno e determinato accessivo al presente atto;
- di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, altresì, l'allegato schema di *addendum* al contratto di lavoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 474, comma 3, del citato r.r.1/2002, vengono conferiti al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, in qualità di soggetto designato, ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* d.lgs. 196/2003;
- di stabilire che la spesa conseguente al presente atto trova copertura nelle risorse stanziato nel capitolo del bilancio regionale S11425 dell'esercizio finanziario 2026;
- di prendere atto che l'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1. di conferire al dott. Giancarlo CIPRIANO l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, con decorrenza dal 1° marzo 2026 e durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199;
2. di stabilire il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante al dott. Giancarlo CIPRIANO, per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, in euro 160.188,60 oltre la retribuzione di risultato, il cui ammontare complessivo non può superare il limite massimo previsto dalle menzionate leggi regionali n. 4/2024, articolo 10 e n. 20/2024, articolo 69, come indicato nel contratto a tempo pieno e determinato accedente al presente atto;
3. di approvare l'allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post

sisma 2016 della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di approvare, altresì, l'allegato schema di *addendum* al contratto di lavoro, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale, ai sensi dell'articolo 474, comma 3, del citato R.R. n.1/2002, vengono conferiti al Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali, in qualità di soggetto designato, ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* d.lgs. 196/2003;
5. di stabilire che la spesa conseguente al presente atto trova copertura nelle risorse stanziare nel capitolo del bilancio regionale S11425 dell'esercizio finanziario 2026;
6. di prendere atto che l'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e dalla normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico in oggetto e conseguentemente la risoluzione del relativo contratto;

La Direzione Regionale "Personale, enti locali e sicurezza" provvederà agli adempimenti conseguenti al presente atto.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito web istituzionale dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 www.ricostruzione lazio.it e trasmesso al Commissario straordinario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Presidente della Regione Lazio
in qualità di
Vice Commissario per la
Ricostruzione post sisma 2016

Francesco Rocca

CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO.

PREMESSO che con decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. _____ del _____ è stato conferito a _____ soggetto esterno all'amministrazione regionale l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio;

TRA

Francesco ROCCA, domiciliato per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, il quale interviene e agisce quale Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario della Regione Lazio per la ricostruzione post sisma 2016;

E

....., nato a il e residente a in - C.F.:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Costituzione del rapporto

Il Vice Commissario della Regione Lazio per la ricostruzione post sisma 2016 conferisce a tempo pieno e determinato l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a _____, soggetto esterno all'amministrazione regionale, che accetta.

ART. 2 – Durata dell'incarico

L'incarico decorre dal 1° marzo 2026 ed ha una durata corrispondente a quella stabilita per la gestione straordinaria dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogata con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

L'accertamento di cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dal Dlgs. n. 39 del 2013 e dalla normativa vigente in materia determina, *ipso iure*, la decadenza dall'incarico di direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 e la risoluzione del presente contratto.

ART. 3 – Obblighi

Il Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio si impegna a svolgere, a tempo pieno e con carattere di esclusività a favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, le funzioni a lui attribuite previste dall'art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 3 novembre 2016.

Il Direttore, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o

comunicazioni relative a provvedimenti o a operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un danno per il predetto Ufficio speciale, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Il Direttore si impegna all'osservanza del Codice disciplinare, integrato dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81 e del Codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 21 gennaio 2014, la cui violazione è causa di risoluzione o decadenza del rapporto di lavoro.

Il Direttore prende atto che la normativa disciplinare è consultabile sul sito istituzionale della Regione Lazio o sulla sezione "Codice Disciplinare" dell'Intranet regionale.

Il Direttore si impegna, altresì, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 riguardanti il divieto, ove negli ultimi tre anni di servizio eserciti poteri autoritativi o negoziali, di svolgere, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

ART. 4 – Trattamento economico

La retribuzione annua lorda, corrisposta in tredici mensilità, è fissata complessivamente in euro 160.188,60 oltre agli oneri riflessi a carico Ente, salve le variazioni automatiche in esecuzione di quanto previsto dagli accordi in materia, dalla contrattazione decentrata aziendale e dalle specifiche disposizioni del CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni Locali vigente nel tempo ed è così strutturata:

• Stipendio tabellare	€ 47.015,80
• Retr. posizione	€ 113.172,80
• Totale	€ 160.188,60

Compete, altresì, la retribuzione di risultato, nel valore stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa, nei limiti del tetto al trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 10, comma 3, della Legge Regionale 25 marzo 2024, n. 4 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie", come interpretato autenticamente dall'articolo 69 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 recante: "Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie".

Il trattamento economico così determinato remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti.

ART. 5 – Risoluzione, Recesso e Revoca

Per le cause di risoluzione, recesso e revoca dall'incarico si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali - nonché quelle previste dall'art. 165 del Regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni.

ART. 6 – Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

ART. 7 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 413 del c.p.c.

ART. 8 – Registrazione

Il presente contratto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 tabella "B" allegata al D.P.R. n. 642/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella "B" allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Lazio e, in via residuale, alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì _____

Il Direttore

Il Presidente della Regione Lazio
in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016
(Francesco ROCCA)

ADDENDUM AL CONTRATTO DI LAVORO

CONFERIMENTO DI COMPITI E FUNZIONI IN QUALITA' DI SOGGETTO DESIGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 QUATERDECIES D.LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE.

PREMESSO CHE

L' articolo 474, comma 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.) e successive modificazioni:

- a) stabilisce che la Giunta regionale, in qualità di titolare del trattamento può prevedere, ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano conferiti a persone fisiche, che operano sotto la propria autorità, espressamente designate secondo lo schema "A" dell'allegato "NN" del r.r. 1/2002, da allegare quale addendum al contratto di lavoro;
- b) individua come Soggetti designati di diritto il Capo di Gabinetto, i Direttori regionali, i Direttori delle Agenzie regionali, l'Avvocato coordinatore e il dirigente cui è attribuita la competenza relativamente alle funzioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e alle convenzioni con l'ISTAT per l'attuazione del Programma Statistico Nazionale;

VISTO l'articolo 2-quaterdecies del d. lgs. 196/2003 e successive modificazioni, il quale dispone che *"il Titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità";*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;

ATTESO che le soluzioni tecniche e organizzative relative al trattamento dei dati personali richiedono alla Regione un costante monitoraggio e che tali misure, periodicamente riesaminate ed aggiornate, qualora necessario, devono tener conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, oltre che della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso;

ATTESO che il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la

pseudonimizzazione, la minimizzazione e anche ad integrare, nel trattamento, le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del suddetto regolamento e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza ed all'adeguato trattamento dei dati personali e che è tenuto, altresì, a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;

CONSIDERATO che gli obblighi di cui sopra valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità e che le misure da adottare devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica;

CONSIDERATO che ai fini del RGPD per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (articolo 4, n. 2) del RGPD);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 24 del RGPD, il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto le misure, tecniche ed organizzative, adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente al RGPD;

TENUTO CONTO che l'articolo 29 del RGPD stabilisce la regola generale per cui *"chiunque agisca sotto l'autorità del responsabile del trattamento o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri"*;

DATO ATTO chein qualità di **Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio** è, secondo quanto disposto dall'articolo 474, comma 3, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, soggetto designato al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni;

RITENUTO che..... in qualità di **Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio** per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia le garanzie sufficienti per mettere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del RGPD e garantire la tutela dei diritti degli interessati;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Obblighi del Soggetto designato)

1. quale Soggetto designato al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 24 quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e dell'articolo 474, comma 3, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni, svolge i compiti e assume le responsabilità previste dalle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali e osserva scrupolosamente quanto in esse previsto, nonché le seguenti istruzioni.

Art. 2

(Istruzioni per il trattamento dei dati personali)

1.Soggetto designato, nell'ambito delle sue funzioni, presiede ai trattamenti di dati personali di competenza **dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio**, la cui elencazione e descrizione è riportata nel "Registro delle attività di Trattamento" di cui all'articolo 30 del RGPD, attenendosi al rispetto delle seguenti istruzioni:
- a) i trattamenti devono essere svolti nel pieno rispetto delle previsioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, di seguito denominata Garante;
 - b) la raccolta dei dati personali e la loro successiva registrazione devono avvenire per il solo perseguimento delle finalità istituzionali della Regione e, comunque, per scopi:
 - 1) *determinati*, pertanto non è consentita la raccolta come attività fine a sé stessa;
 - 2) *espliciti*, quindi il soggetto interessato deve essere informato sulle finalità del trattamento;
 - 3) *legittimi*, pertanto, oltre al trattamento, anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito;
 - c) i dati personali trattati sono: dati genericamente di natura personale (articolo 4, n. 1), del RGPD); dati sensibili (articolo 9 del RGPD "Categorie particolari di dati personali"); dati giudiziari (articolo 10 del RGPD);
 - d) le categorie di interessati sono quelle identificate nelle parti di competenza **dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio** del "Registro delle attività di Trattamento" di cui all'articolo 30 del RGPD;
 - e) le operazioni di trattamento nell'ambito della struttura di competenza, dovranno essere organizzate in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile ed in osservanza delle eventuali indicazioni scritte impartite dalla Regione, assicurando l'applicazione del principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'articolo 25 del RGPD, determinando i mezzi del trattamento e mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività. Inoltre, dovrà essere adottata ogni misura adeguata, fisica e logica, atta a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità e che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - f) in veste di Soggetto designato al trattamento dei dati personali, dovrà collaborare con il Titolare del trattamento affinché siano garantiti tutti i diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD. In particolare, dovrà attenersi ad ogni istruzione scritta impartita al riguardo dal Titolare;
 - g) dovranno essere rese disponibili al Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali relativamente alla struttura di competenza, consentendo di effettuare periodicamente attività di verifica, comprese ispezioni realizzate dal Titolare stesso, dal Responsabile della Protezione dei Dati o da un altro soggetto incaricato;
 - h) informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati personali, qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti;
 - i) i dati devono, inoltre, essere:
 - 1) *esatti*, cioè precisi e rispondenti al vero e, se necessario, aggiornati;

- 2) *pertinenti*, ovvero il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta;
- 3) *completi*: idonei a contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato (da non intendersi nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili);
- 4) *non eccedenti* in senso quantitativo rispetto allo scopo perseguito, ovvero devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso;
- 5) *conservati per un periodo non superiore a quello necessario* per gli scopi del trattamento e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati e la loro comunicazione e diffusione non è più consentita;
- l) ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento; deve pertanto essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- m) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è necessario provvedere, previa comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione, al blocco dei dati stessi, ossia alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, fornendo, ad esempio, l'informativa omessa, ovvero provvedendo alla cancellazione dei dati se non è possibile procedere alla regolarizzazione.

2. In conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in osservanza delle eventuali indicazioni scritte impartite al riguardo dal Titolare del trattamento, dovrà:

- a) individuare e, se presenti, designare le persone autorizzate al trattamento, detti incaricati, che prestano la propria attività all'interno della struttura di propria competenza;
- b) controllare l'operato degli incaricati al trattamento, nonché sensibilizzare gli stessi sugli aspetti normativi ed organizzativi in materia di tutela dei dati personali;
- c) garantire che i profili di accesso ai sistemi informativi da parte degli incaricati al trattamento siano configurati anteriormente all'inizio del trattamento, nonché verificare, almeno una volta l'anno, che tali profili siano conformi con le mansioni svolte. In caso di sospensione dall'attività lavorativa o revoca/esclusione dall'incarico dovrà essere comunicato alle strutture competenti la necessità di procedere alla disattivazione dell'utenza;
- d) assicurare, all'interno della propria struttura, il pieno rispetto degli adempimenti formali nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, tra i quali la predisposizione e il rilascio di informative e la gestione dei diritti degli interessati;
- e) collaborare con il Garante in caso di ispezioni, al fine di fornire informazioni, documenti e ogni facilitazione di accesso alle banche dati inerenti all'Ufficio di competenza;
- f) collaborare nelle verifiche predisposte dal DPO, al fine di fornire informazioni, documenti e ogni facilitazione di accesso alle banche dati;
- g) informare prontamente il DPO di ogni questione rilevante in base alla normativa sulla protezione dei dati personali, come la presentazione di eventuali istanze inerenti all'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD;
- h) informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo

dall'avvenuta conoscenza, il DPO di ogni violazione di dati personali (cosiddetto data breach) entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. In ogni caso, l'informativa deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare tale violazione al Garante e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando ne è venuta a conoscenza, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD;

i) nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive al Garante, supportare il Titolare stesso nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del Soggetto designato;

l) collaborare, per la struttura di propria competenza, alla redazione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento di cui all'articolo 30 del RGPD, cooperando con il Titolare e con il Garante, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;

m) collaborare per i trattamenti della struttura di competenza e, unitamente al DPO, allo svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 35 del RGPD e nella eventuale consultazione del Garante, prevista ai sensi dell'articolo 36 del RGPD;

n) garantire che la protezione dei dati personali all'interno della struttura di propria competenza sia realizzata in base alle misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del RGPD idonee a ridurre al minimo i rischi di divulgazione, distruzione, perdita o modifica anche accidentale o illegale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

o) collaborare, in caso di modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali e nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare e con il DPO, affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti introdotti;

p) proporre al Titolare la designazione di eventuali ulteriori Responsabili del trattamento individuati in conformità alle relative disposizioni del RGPD;

q) designare gli amministratori di sistema della struttura di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante della Protezione dei dati Personali 27 novembre 2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema) nonché degli ulteriori criteri e modalità definiti dall'allegato "LL" al r.r. 1/2002 e successive modificazioni e darne comunicazione alla direzione regionale competente in materia di sistemi informativi.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Roma, lì

PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Presidente della Regione in qualità di

Vice Commissario per la Ricostruzione post sisma 2016

Francesco Rocca

Per accettazione

Roma lì

IL SOGGETTO DESIGNATO